



Consorzio dell'Adda

20121 MILANO – CORSO GARIBALDI, 70
TEL. 02 – 6572776 – Mail: segreteria@addaconsorzio.it
COD. FISC.: 80060130152

Milano, 19 Agosto 2022

N. 22-414

Riferimento:

Spett.le
Regione Lombardia
D.G. Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni
entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: l.r. 5/2020, art. 6 - r.r. 3/2022, art. 3 - Avvio delle valutazioni dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque per le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute e oggetto di riassegnazione. Invio di osservazioni ed indicazioni rispetto ad un uso diverso delle acque ritenuto incompatibile in tutto od in parte con il mantenimento dell'uso idroelettrico relativamente ad impianti localizzati nel bacino dell'Adda.

Con nota n. V1.2022.0045845 del 01/07/2022, codesta Spett.Le Regione trasmetteva copia della d.g.r XI/6597 del 30 giugno 2022 (B.U.R.L. 08/07/2022, n.27 SEO), con la quale è stato avviato il procedimento per la valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute, in attuazione dell'art. 6 della l.r. 8 aprile 2020, n. 5 e dell'art. 3 del r.r. 24 maggio 2022, n. 3. Alcune delle concessioni in corso di rinnovo riguardano impianti che ricadono all'interno del bacino idrografico dell'Adda.

La gestione di taluni di questi impianti, specialmente quelli dotati di invaso di accumulo plurigiornaliero, ha un impatto diretto sulla disponibilità idrica nel lago di Como con importanti conseguenze sulla possibilità di soddisfare i legittimi usi di valle, ed in particolare quelli irrigui agricoli ai quali la legge assegna priorità d'uso rispetto a quello industriale. Ciò si rende particolarmente evidente nei periodi siccitosi, come quello sperimentato nel 2022, in cui la disponibilità idrica è naturalmente limitata o quasi assente ed i volumi invasati nei serbatoi idroelettrici, nonostante in conflitto con altri usi prioritari, potrebbero rappresentare l'unica risorsa disponibile per garantire almeno minime portate irrigue e per scongiurare impatti ambientali negativi sulle aste fluviali.

Con il rinnovo delle concessioni si ritiene pertanto necessario rivedere i disciplinari regolamentando e coordinando i rilasci anche in funzione degli usi di valle in modo tale da tener conto delle mutate condizioni climatiche e dei regimi idrologici che vedono sempre più spesso l'alternarsi di periodi siccitosi ad eventi meteorici di forte intensità, rendendo molto difficile una gestione previsionale delle risorse a disposizione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto utile formulare le seguenti osservazioni ed indicazioni:

1. per quanto riguarda tutti gli impianti idroelettrici dell'Adda sopralacuale a cui siano collegati serbatoi o invasi artificiali di accumulo d'acqua, o che riprendano acqua rilasciata da serbatoi o invasi artificiali, si ritiene indispensabile che con la riassegnazione delle concessioni sia ristabilita la priorità di legge dell'uso dell'acqua a vantaggio dei

concessionari irrigui a valle del lago di Como come ribadito anche dalle sentenze 1/93 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e 86/95 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. A tal proposito dovranno essere aggiornati regolamenti e accordi di gestione dei rilasci e/o imposte nuove regole di rilascio che superino quelle esistenti (formalizzate da oltre cinquant'anni) che, come si è potuto verificare nei recenti e ormai sempre più frequenti anni siccitosi, non sono idonei a tutelare i concessionari irrigui di valle e, di conseguenza, neanche i territori rivieraschi del lago di Como e il resto del bacino del Po.

A tal fine, nella riformulazione del disciplinare di concessione per la gestione degli impianti idroelettrici sottesi a serbatoi o invasi (per i dettagli tecnici e amministrativi si rimanda ai documenti allegati alla nota regionale di cui sopra), con riferimento al periodo irriguo, si chiede che venga presa in considerazione l'adozione dei seguenti vincoli:

- a. la portata (media giornaliera) necessaria a soddisfare le concessioni irrigue di valle, tenuto conto anche dell'imposizione del deflusso ecologico, è stabilita pari a:

165 mc/s dal 01/05 al 10/05

177 mc/s dal 11/05 al 10/06

225 mc/s dal 11/06 al 20/08

197 mc/s dal 21/08 al 10/09

e deve essere sempre garantita (mediamente nella settimana) se non si superano i livelli limite del lago indicati ai punti b. e c.. In caso di portata defluente dal lago di Como in misura inferiore ai valori sopra indicati per esigenze gestionali, si passerà ad un coordinamento di cui al punto f..

(Regione Lombardia dovrebbe stabilire nelle portate indicate in questo punto le priorità anche temporali dei rilasci e/o dei rinnovi delle varie concessioni irrigue rispetto a quelle di cui all'oggetto; inoltre sarebbe da valutare l'entità delle concessioni irrigue e varie prelacuali e lacuali in concorrenza con quelle storiche di valle);

- b. se dopo il 01/05 e fino al 10/09 il livello del lago di Como non supera o scende al di sotto di +40 cm sopra lo zero idrometrico di Malgrate (ore 8), i concessionari prelacuali dovranno sospendere l'accumulo nei loro serbatoi o invasi;
- c. se dopo il 01/05 e fino al 10/09 il livello del lago di Como non supera o scende al di sotto di +10 cm sopra lo zero idrometrico di Malgrate (ore 8), i concessionari prelacuali, oltre a sospendere l'invaso, dovranno restituire quanto fino ad allora eventualmente invasato dallo 01/05 o come specificato ai punti d., e., f.. La restituzione avverrà erogando una portata pari alla capacità massima di ogni impianto in funzionamento per almeno 5 giorni la settimana o da altri impianti disponibili dipendenti da altri invasi dello stesso concessionario o con eventuale coordinamento fra concessionari in modo da permettere la restituzione di quanto invasato nel minor tempo possibile e favorire una corretta gestione del lago di Como. La restituzione sarà conclusa o al raggiungimento del volume che era invasato nei serbatoi di monte al 01/05 o al raggiungimento del limite di +10 cm a Malgrate o al raggiungimento del volume risultante dai conteggi di cui ai seguenti punti d., e., f.;
- d. dopo il 01/05 e fino al 10/09 i vincoli di accumulo e rilascio di cui ai punti b. e/o c. sono sospesi rispettivamente se, grazie ad afflussi (apporti) anche naturali al lago di Como, i limiti di +10 e/o +40 cm sopra lo zero idrometrico di Malgrate sono superati in aumento; oltre tali livelli, se le portate del punto a. dei rispettivi periodi non vengono superate, i volumi accumulati dai serbatoi continuano ad essere conteggiati;
- e. ai fini del conteggio dei volumi accumulati negli invasi di monte prima del raggiungimento dei livelli idrometrici limite indicati ai punti b. e c., non vengono considerati i periodi in cui le portate erogate dal lago di Como sono superiori a quelle indicate al punto a. nei rispettivi periodi. Il conteggio dei volumi accumulati inizia o riprende quando si effettuano rilasci dal lago con portate inferiori di quelle indicate al punto a.;

- f. nel periodo 01/05 – 10/09, eventuali temporanee riduzioni o sospensioni dei rilasci dai serbatoi di monte e/o degli accumuli che non rientrano nei limiti indicati nei punti da a. a e., potranno essere disposte dal Consorzio dell'Adda in funzione dell'andamento delle condizioni idrologiche e meteorologiche nel bacino di valle (esempio elevata piovosità o previsioni meteo che riducano o lascino prevedere la possibilità di ridurre le erogazioni dal lago);
 - g. l'ente concedente dovrà stabilire le modalità di ripartizione delle restituzioni fra i vari concessionari sulla base dei volumi invasati nei loro numerosi serbatoi e sulle potenzialità dei vari impianti.
2. Per quanto riguarda gli impianti dell'Adda sublacuale (Esterle – Bertini – Semenza, MID/371, e Concesa, MID/391) non si ravvisano elementi contrari al proseguimento delle concessioni all'uso idroelettrico con la conferma dei parametri attuali. Si ricorda però che alcune opere di questi impianti svolgono anche funzione di sbarramento e/o presa di concessioni irrigue e di rilascio del deflusso ecologico (DMV), anche per conto di concessionari irrigui e pertanto il disciplinare e gli oneri di concessione dovranno essere dettagliati per tenere adeguatamente conto di tali aspetti.
- Si evidenzia infine che tali centrali devono essere consorziate come utenti del Consorzio dell'Adda sulla base del Regio Decreto-legge n. 2010 del 21/11/1938 e successivi statuti consorziali.

Rimanendo a disposizione per ulteriori sviluppi delle proposte formulate, si porgono distinti saluti.

Consorzio dell'Adda
Il Direttore
Ing. Luigi Bertoli